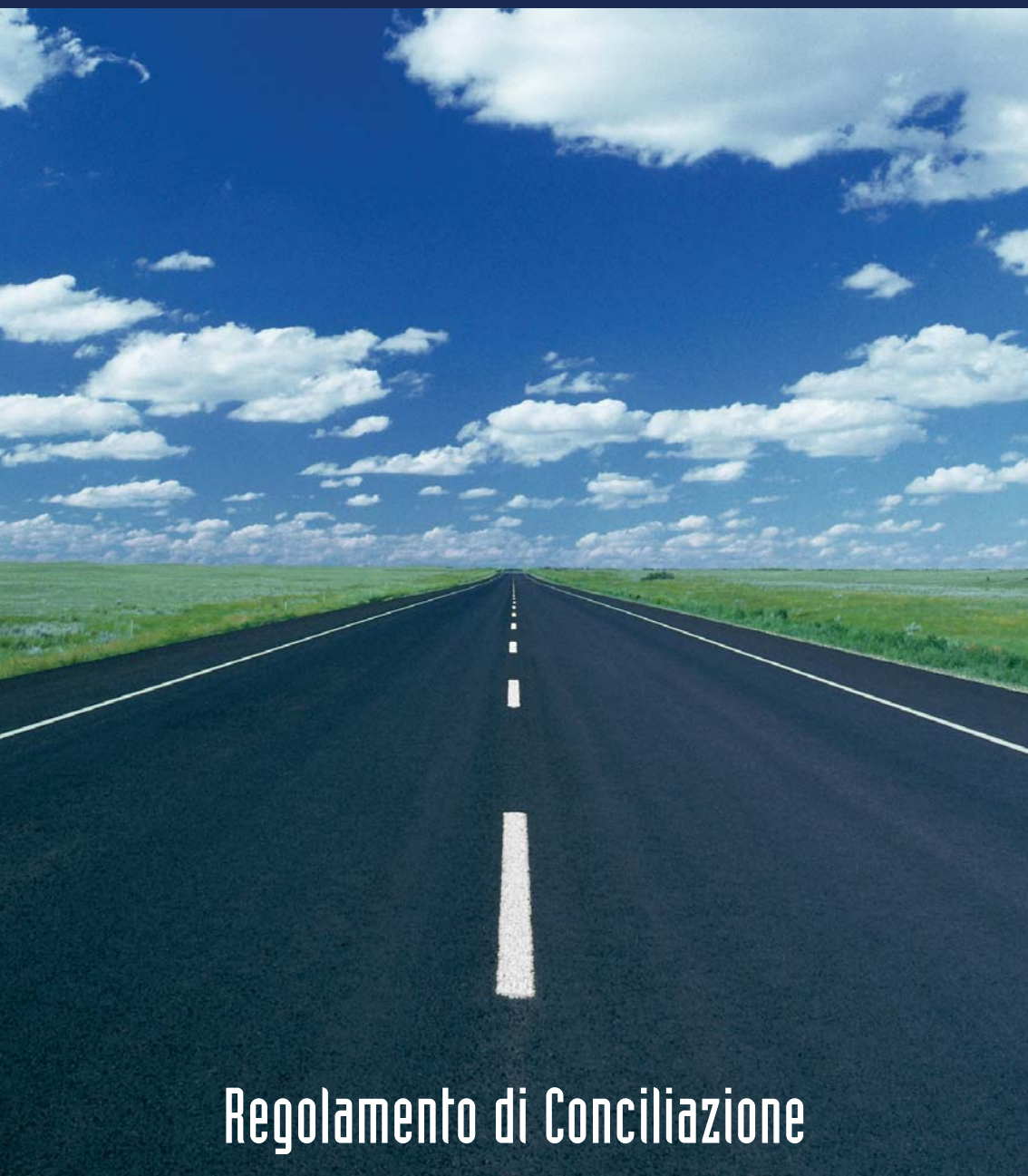




Regolamento di Conciliazione

La strada più veloce per risolvere le controversie.

CHE COS'È LA CONCILIAZIONE

La realtà dei rapporti commerciali spesso determina la nascita di conflitti che possono sorgere tra imprese oppure tra imprese e consumatori.

La tipologia di queste controversie, tuttavia, è tale da richiedere soluzioni rapide, poco dispendiose, sicure, che siano in grado di conservare le relazioni ed i rapporti commerciali tra imprese che agiscono nel medesimo settore o nella stessa area geografica, e – d'altro canto – che consentano ai consumatori di ottenere la tutela necessaria anche rispetto alle controversie di valore più esiguo.

Tali esigenze non trovano adeguata risposta nei tribunali, che hanno tempi e costi eccessivi, che non sempre si adattano ai bisogni delle moderne economie di mercato, e che a volte fanno desistere le parti nella ricerca di soluzioni.

Per ovviare a tutto questo le Camere di commercio italiane, in attuazione della legge n. 580 del 1993, hanno istituito un servizio di conciliazione che si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, che si caratterizza per:

- la rapidità dei tempi di soluzione;
- la semplicità del procedimento;
- i costi ridotti e predeterminati;
- la riservatezza della procedura.

Sia le imprese che i consumatori possono rivolgersi al servizio di conciliazione attivo nelle Camere di commercio, per tentare di porre fine alla controversia nata tra loro, grazie all'intervento di un terzo indipendente ed imparziale, che renda più semplice la possibilità che questi trovino una soluzione amichevole.

In questo modo la composizione della controversia si raggiunge sulla base della effettiva volontà delle parti, magari con una soluzione creativa.

Se le parti riescono a trovare una soluzione, firmano un accordo che tra loro ha la medesima efficacia di un contratto; in caso contrario esse possono abbandonare il procedimento in ogni momento.

Il sistema camerale offre un servizio efficace, rapido ed omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto a regole e tariffe.

Ciò è stato possibile grazie ad un notevole impegno e ad un grande sforzo organizzativo, con lo scopo di offrire un servizio utile per gli operatori del mercato e potenzialmente in grado di migliorare l'intero sistema di giustizia in Italia.

Perché parliamo di risoluzione alternativa:

- innanzitutto perché la conciliazione camerale offre alle imprese ed ai consumatori una possibilità concreta ed efficace di risolvere i loro contrasti, che è diversa rispetto al processo ordinario, ma senza sostituirlo: le parti infatti possono sempre rivolgersi al giudice ordinario se lo vogliono;
- perché sono le parti stesse a gestire interamente la procedura: il conciliatore, soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle a trovare una soluzione che ponga fine alla loro lite; una soluzione amichevole, costruita intorno alla collaborazione ed alla composizione piuttosto che allo scontro;
- infine, perché è alternativa la soluzione: essa, infatti, non si basa solo su diritti e obblighi, ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE GENERALE

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Pavia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE IN MATERIA SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pavia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio.

Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.

La Segreteria comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Qualora l'attività del Servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei Servizi di conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.

3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra

i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio nel rispetto della normativa vigente. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di Commercio.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista.

Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di conciliazione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

4) LA SEGRETERIA

La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall'organismo che istituisce il servizio di conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di conciliazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.

La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:

- qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art.2, non comunichi la propria adesione;
- in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) la mancata adesione al procedimento;
- c) l'avvenuta chiusura del procedimento.

5) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti.

Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

6) ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

In caso di esito positivo della conciliazione, i termini dell'accordo sono recepiti:

- a) nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento
- b) in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.

Nei casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tali posizioni il conciliatore ne dà atto nel verbale.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

7) RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 30,00

(da versare: a cura della parte istante al deposito della domanda; a cura delle parti che accettano di partecipare all'incontro di conciliazione, prima del medesimo)

I diritti di segreteria non sono dovuti nei seguenti casi:

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

SPESE DI CONCILIAZIONE	
VALORE DELLA LITE	SPESA PER CIASCUNA PARTE
Fino a € 1.000,00	€ 40,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 100,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 200,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 300,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 500,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.000,00
oltre € 5.000.000,00	€ 10.000,00

La Segreteria si riserva, in caso di particolare complessità della controversia, di aumentare l'importo delle spese di conciliazione fino ad un massimo del 5%.

Le spese di conciliazione, indicate nella tabella a fianco,

sono comprensive di IVA.

Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione, nel caso in cui lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI*

1 Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

2 **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

3 **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

4 **Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- 1** Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 2** Il conciliatore deve comunicare¹ qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza² e imparzialità³ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁴.
Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 3** Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - il ruolo del conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
- 4** Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
- 5** Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- 6** Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

*Ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane.

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

DOMANDA DI CONCILIAZIONE

Il sottoscritto/a _____ residente a _____ prov. _____
 in via _____ n° _____ CAP _____
 telefono _____ cellulare _____ e-mail _____ fax _____
 P.IVA/Codice Fiscale _____

☐ legale rappresentante dell'impresa _____
 sede/indirizzo: via _____ n° _____ CAP _____
 telefono _____ cellulare _____ e-mail _____ fax _____
 P.IVA/Codice Fiscale _____

Rappresentato da* ☐ difensore con specifica procura ☐ rappresentante associazione Consumatori

☐ altro (specificare) _____
 nome _____ cognome _____
 domicilio/sede/studio in via/piazza _____ n° _____
 Città _____ prov. _____ telefono _____ fax _____
 e-mail _____

(*) Da compilare solo nel caso in cui il ricorrente intenda farsi rappresentare ovvero accompagnare durante la procedura di conciliazione.

CHIEDE DI AVVIARE LA PROCEDURA PREVISTA DAL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE NEI CONFRONTI

dell'impresa _____
 del Signore/a _____
 sede/residente a _____ prov. _____
 in via _____ n° _____ CAP _____
 telefono _____ cellulare _____ e-mail _____ fax _____
 P.IVA/Codice Fiscale _____

BREVE DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA:

IL VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA È DI EURO: _____

Si allega la seguente documentazione:

Il sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto copia del Regolamento e del Tariffario di questo Servizio di Conciliazione e di accettarne integralmente il contenuto.

_____, _____

Firma _____

Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firma _____



Camera di Commercio
Pavia

Servizio di Conciliazione

Via Mentana, 27 – 27100 PAVIA

Tel. 0382.393227 – 0382.393211

Fax 0382.393243

E-mail: conciliazione@pv.camcom.it

Sito Internet: www.pv.camcom.it

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Le finalità del trattamento dei dati raccolti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia sono connesse ai compiti assegnati dalla Legge 29.12.1993, n. 580 alle Camere di Commercio in materia di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, nonché nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

In particolare, tra i compiti delle Camere di Commercio rientra anche il Servizio di Conciliazione.

Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi avvengono con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.

La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

I dati personali inseriti nelle banche dati della Camera di Commercio potranno essere comunicati per la realizzazione delle finalità predette a Unioncamere Lombardia, a Unioncamere Nazionale e al Ministero per lo Sviluppo Economico; potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti che svolgono attività complementari e strumentali alla realizzazione delle suddette finalità (società di outsourcing, di assistenza tecnica ecc.).

In particolare, i dati contenuti nella domanda/accettazione di conciliazione verranno inviati - unitamente agli eventuali allegati - a controparte, limitatamente a quanto necessario per il tentativo di conciliazione.

I dati inseriti nelle banche dati accessibili al pubblico potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la realizzazione delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, sia in Italia che all'estero, anche fuori dalla Comunità Europea.

Si ricorda che il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senza consenso espresso da parte degli interessati, quando tali operazioni siano effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria: rientrano in tale fattispecie i dati forniti per le attività relative alla tenuta dei registri, repertori, albi, elenchi e ruoli sopraindicati. Il consenso è invece necessario per l'effettuazione di trattamenti non espressamente previsti dalla legge, salvo che ricorrano altre cause di esonero di cui al D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196. Nel caso di trattamento dei dati sensibili la Camera di Commercio, in quanto soggetto pubblico, si attiene a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgsl.vo n. 196/2003.

Si informa che l'art. 7 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196 riconosce all'interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni sopra indicate sono state portate a conoscenza - anche per quanto riguarda il loro contenuto - di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

TITOLARE del trattamento riguardante i dati conferiti di cui alla presente informativa è la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA, con sede in Via Mentana n. 27 – 27100 PAVIA.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Area dei Servizi di Rete.

LA RETE DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo
Camera Arbitrale - Servizio di Conciliazione
Largo Belotti, 16 - 24121 BERGAMO
Tel. 035.4225375 - 035.4225371
Telefax 035.226023
E-mail: camera.arbitrale@bg.camcom.it
Sito Internet: www.bg.camcom.it



Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia
Servizio di Conciliazione
Via Orzinuovi, 3 - 25125 BRESCIA
Tel. 030.3514374 - 030.3514260
Telefax 030.3514300
E-mail: affari.legali@bs.camcom.it
Sito Internet: www.bs.camcom.it



Istituto per la Formazione,
l'Arbitrato e la Conciliazione
Azienda Speciale della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Como
Via Parini, 16 - 22100 COMO
Tel. 031.256370 - Telefax 031.256306
E-mail: ifac@co.camcom.it
Sito Internet: www.co.camcom.it



Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona
Camera Arbitrale - Servizio di Conciliazione
Piazza Antonio Stradivari, 5 - 26100 CREMONA
Tel. 0372.490340 - Telefax 0372.21396
E-mail: n.maffezzoni@cr.camcom.it
Sito Internet: www.cciaa.cremona.it



Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco
Servizio di Conciliazione
Via Amendola, 4 - 23900 LECCO
Tel. 0341.292242 - Telefax 0341.292220
E-mail: regolazione.mercato@lc.camcom.it
Sito Internet: www.lc.camcom.it



Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Lodi
Servizio di Conciliazione
Via Haussmann, 15 - 26900 LODI
Tel. 0371.4505254 - Telefax 0371.431069
E-mail: mercato@lo.camcom.it
Sito Internet: www.lo.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova
Camera Arbitrale - Servizio di Conciliazione
Largo di Porta Pradella, 1 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376.234423 - Telefax 0376.234343
E-mail: camera.arbitrale@mn.camcom.it
Sito Internet: www.mn.camcom.it

CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO



www.camera-arbitrale.com

Camera Arbitrale di Milano
Azienda Speciale della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
Servizio di Conciliazione
Via Meravigli, 9/B - 20123 MILANO
Tel. 02.8055588 - Telefax 02.85154577
E-mail: servizio.conciliazione@mi.camcom.it
Sito Internet: www.conciliazione.com



Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia
Servizio di Conciliazione
Via Mentana, 27 - 27100 PAVIA
Tel. 0382.393227 - 0382.393260
Telefax 0382.393238
E-mail: conciliazione@pv.camcom.it
Sito Internet: www.pv.camcom.it



Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio
Servizio di Conciliazione
Via Piazza, 23 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342.527111 - Telefax 0342.512866
E-mail: servizioconciliazione@so.camcom.it
Sito Internet: www.so.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese
Servizio di Conciliazione
Piazza Monte Grappa, 5 - 21100 VARESE
Tel. 0332.295311 - Telefax 0332.286038
E-mail: regolazione.mercato@va.camcom.it
Sito Internet: www.va.camcom.it



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia

Servizio di Conciliazione

Via Mentana, 27 – 27100 PAVIA

Tel. 0382.393227 – 0382.393260

Telefax 0382.393238

E-mail: conciliazione@pv.camcom.it

Sito Internet: www.pv.camcom.it